

<p>Risoluzione Agenzia Entrate 19 giugno 2007 Prot. n. 913-47256/2007</p>	<p>Cessione di partecipazioni SRL – Tassa sui contratti di borsa</p>
	<p>Dopo la sentenza della sentenza della Corte di Cassazione sez. trib. n. 25087 del 23 ottobre 2006 è stato rivolto all'Agenzia delle Entrate un interpello per conoscere la corretta tassazione indiretta da applicare in sede di registrazione di atti pubblici o scritture private autenticate da notaio, relativi a cessioni onerose di partecipazioni sociali.</p> <p>L'Agenzia esaminato l'art. 1, comma 3, del R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3278, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 378/1992, convertito dalla Legge n. 437/1992, richiamandosi anche alla Circolare n. 60/2000, ha risposto che la tassa sui contratti di borsa costituisce imposta sostitutiva delle normali imposte di registro e di bollo (cfr. Risoluzione n. 171/2003).</p> <p>Tale esenzione è stata confermata dall'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n. 601/1973, in materia di agevolazioni tributarie (cfr. Circolare n. 658 del 11 agosto 1994).</p> <p>L'art. 11 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, comprende gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'art. 4 della stessa tariffa fra gli atti per i quali vi è l'obbligo della registrazione in termine fisso.</p> <p>Nel quadro normativo infine è intervenuto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 rubricato "<i>Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>" - che all'art. 1, comma 8, recita: "<i>Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601</i>".</p> <p>Come chiarito nella predetta Circolare n. 60/2000 e con riferimento agli atti di cui si tratta, in base al testo del citato comma 8, si deduce l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro, esenzione che "resta ferma" e che pertanto era già prevista nel più volte richiamato art. 34, comma 5, del D.P.R. n. 601/73.</p> <p>Di conseguenza, ancorché sia intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione sez. trib. n. 25087 del 23 ottobre 2006, e non risultando la posizione della Suprema Corte recepita in un atto di prassi amministrativa dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia ritiene ancora attuale l'orientamento espresso dell'Amministrazione Finanziaria indicato con la Circolare n. 60/2000 e la Risoluzione n. 171/2003.</p> <p>Si può quindi ribadire, conformemente alla prassi suddetta, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono esenti dall'imposta di registro</p>